Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 115° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 19 agosto 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 maggio 1974, n. **348.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, firmato a Locarno l'8 ottobre 1968 . Pag. 5487

LEGGE 19 luglio 1974, n. **349.**

Inquadramento in ruolo del personale docente ed assistente non di ruolo della scuola materna statale Pag. 5502

LEGGE 2 agosto 1974, n. **350.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, concernente proroga delle disposizioni contenute nel decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9 . . Pag. 5503

LEGGE 12 agosto 1974, n. **351.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti nella proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani . . . . . Pag. 5503

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 1974.

Sostituzione del segretario della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia . . . Pag. 5505

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1974.

Sostituzione di due membri supplenti del comitato per l'esame dei ricorsi avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli . . . . Pag. 5505

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pantanella sud, in Pomezia . Pag. 5505

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Pantanella, in Latina . . . Pag. 5506

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1974.

Misura della indennità integrativa speciale a favore dei pensionati di guerra per l'anno 1974 . Pag. 5506

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1974.

Sostituzione di un componente il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria. Pag. 5506

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1974.

Trasformazione in società per azioni e modificazione della denominazione sociale della società « A.F.I.S. - Audit-fiduciaria italo svizzera - S.r.l. », in Milano, autorizzata allo esercizio di attività fiduciaria e di revisione . Pag. 5507

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e S. Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano . . . Pag. 5507

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:

Nomina del presidente del consorzio del Ticino Pag. 5508

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex greto in comune di Cogoleto . . . Pag. 5508

Rettifica del decreto relativo al passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in sponda sinistra del torrente Bovetto in comune di Reggio Calabria. Pag. 5508

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale maggiore di Bergamo ad istituire un corso annuale di specializzazione in cardiologia e cardiochirurgia per infermieri professionali . . . . Pag. 5508

Autorizzazione all'amministrazione della scuola convitto « S. Caterina Labouré » di Napoli ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica della durata di un anno per vigilatrici d'infanzia . . . . Pag. 5508

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di geografia politica ed economica presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Genova . . . . . Pag. 5508

Revoca dell'avviso di vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma . . Pag. 5508

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Esito di ricorso Pag. 5508

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Cengio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 5508

Autorizzazione al comune di Stienta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 5508

Autorizzazione al comune di Rosolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 5509

Autorizzazione al comune di Corbola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 5509

Autorizzazione al comune di Contarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 5509

Autorizzazione al comune di Ceregnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 5509

Autorizzazione al comune di Ceneselli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 5509

Autorizzazione al comune di Castelnovo Bariano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5509

Autorizzazione al comune di Castelguglielmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 5509

Autorizzazione al comune di Canda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 5509

Autorizzazione al comune di Canaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 5509

Autorizzazione al comune di Calto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5509

Autorizzazione al comune di Bosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5509

Autorizzazione al comune di Bergantino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5509

Autorizzazione al comune di Bagnolo di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 5509

Autorizzazione al comune di Ariano nel Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5509

Autorizzazione al comune di Villalba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 5510

Autorizzazione al comune di Custonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 5510

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5510

Autorizzazione al comune di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5510

Autorizzazione al comune di Cianciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5510

Autorizzazione al comune di Joppolo Giancaxio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5510

Autorizzazione al comune di Castrofilippo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 5510

Autorizzazione al comune di Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 5510

Autorizzazione al comune di Comitini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5510

Autorizzazione al comune di Realmonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5510

Autorizzazione al comune di Zafferana Etnea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5510

Autorizzazione al comune di Valverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5510

Autorizzazione al comune di Santa Venerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 5510

Autorizzazione al comune di Scaletta Zanclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5510

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Autorizzazione all'incorporazione della Banca privata finanziaria, società per azioni con sede in Milano, da parte della Banca Unione, società per azioni con sede in Milano, che assume la denominazione sociale di « Banca privata italiana S.p.a. » e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio dei due sportelli dell'azienda incorporanda siti rispettivamente in Milano e Roma . . . . Pag. 5511

Regione Friuli-Venezia Giulia: Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di lavoro di S. Giorgio di Nogaro - Soc coop. a r.l., in S. Giorgio di Nogaro. Pag. 5511

Regione Puglia:

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Altamura . . . . Pag. 5511

Variante al piano regolatore generale del comune di Serracapriola . . Pag. 5511

Approvazione del piano di zona del comune di Casamassima . . . . Pag. 5511

Approvazione del piano di zona del comune di Monteroni di Lecce . . . . Pag. 5511

Regione Emilia-Romagna:

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Marzabotto . . . . Pag. 5511

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Vergato . . . . Pag. 5511

Modificazioni al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Bagnolo in Piano . . . . . Pag. 5511

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Sostituzione di un membro della 7ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI) Pag. 5512

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Concorso pubblico, per esami e per titoli a quaranta posti di segretario in prova. Pag. 5512

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 maggio 1974, n. **348.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, firmato a Locarno l'8 ottobre 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, firmato a Locarno l'8 ottobre 1968.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 9 dell'accordo stesso.

Art. 3.

All'onere annuo di lire 2 milioni, derivante dalla partecipazione dell'Italia all'accordo di Locarno, si provvede, per l'anno finanziario 1974, mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1974

LEONE

RUMOR — MORO — COLOMBO — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

ARRANGEMENT DE LOCARNO INSTITUANT UNE CLASSIFICATION INTERNATIONALE POUR LES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS DU 8 OCTOBRE 1968.

Article premier

Constitution d'une Union particulière; adoption d'une classification internationale

1) Les Pays auxquels s'applique le présent arrangement sont constitués à l'état d'Union particulière.

2) Ils adoptent une même classification pour les dessins et modèles industriels (ci-après dénommée « classification internationale »).

3) La classification internationale comprend:

i) une liste des classes et des sous-classes;

ii) une liste alphabétique des produits auxquels sont incorporés des dessins et des modèles, avec indication des classes et sous-classes dans lesquelles ils sont rangés;

iii) des notes explicatives.

4) La liste des classes et des sous-classes est celle qui est annexée au présent arrangement, sous réserve des modifications et compléments que le Comité d'experts institué par l'article 3 (ci-après dénommé « Comité d'experts ») pourrait y apporter.

5) La liste alphabétique des produits et les notes explicatives seront adoptées par le Comité d'experts selon la procédure fixée par l'article 3.

6) La classification internationale pourra être modifiée ou complétée par le Comité d'experts selon la procédure fixée par l'article 3.

7) *a*) La classification internationale est établie dans les langues anglaise et francaise.

b) Des textes officiels de la classification internationale sont, après consultation des Gouvernements intéressés, établis dans les autres langues que pourra désigner l'Assemblée visée à l'article 5, par le Bureau international de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé « le Bureau international ») visé dans la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommée « l'Organisation »).

Article 2

Application et portée juridique de la classification internationale

1) Sous réserve des obligations imposées par le présent arrangement, la classification internationale n'a par elle-même qu'un caractère administratif. Toutefois, chaque Pays peut lui attribuer la portée juridique qui lui convient. Notamment, la classification internationale ne lie pas les Pays de l'Union particulière quant à la nature et à l'étendue de la protection du dessin ou modèle dans ces Pays.

2) Chacun des Pays de l'Union particulière se réserve la faculté d'appliquer la classification internationale à titre de système principal ou de système auxiliaire.

3) Les administrations des Pays de l'Union particulière feront figurer, dans les titres officiels des dépôts ou enregistrements des dessins ou modèles et, s'ils sont publiés officiellement, dans ces publications, les numéros des classes et sous-classes de la classification internationale dans lesquelles sont rangés les produits auxquels sont incorporés les dessins ou modèles.

4) Dans le choix des dénominations à porter dans la liste alphabétique des produits, le Comité d'experts évitera, autant qu'il sera raisonnable de le faire, de se servir de dénominations sur lesquelles des droits exclusifs pourraient exister. Toutefois, l'inclusion d'un terme quelconque dans la liste alphabétique ne pourra être interprétée comme exprimant l'opinion du Comité d'experts sur le point de savoir si ledit terme est ou n'est pas couvert par des droits exclusifs.

Article 3

Comité d'experts

1) Il est institué auprès du Bureau international un Comité d'experts chargé des tâches visées à l'article 1.4), 1.5) et 1.6). Chacun des Pays de l'Union particulière est représenté au Comité d'experts, lequel s'organise par un règlement intérieur adopté à la majorité simple des Pays représentés.

2) Le Comité d'experts adopte, à la majorité simple des Pays de l'Union particulière, la liste alphabétique et les notes explicatives.

3) Des propositions de modifications ou compléments de la classification internationale peuvent être faites par l'administration de tout Pays de l'Union particulière ou par le Bureau international. Toute proposition émanant d'une administration est communiquée par celle-ci au Bureau international. Les propositions des administrations et du Bureau international sont transmises par ce dernier aux membres du Comité d'experts au plus tard deux mois avant la session de celui-ci au cours de laquelle ces propositions seront examinées.

4) Les décisions du Comité d'experts relatives aux modifications et compléments à apporter à la classification internationale sont prises à la majorité simple des Pays de l'Union particulière. Toutefois, si elle impliquent la création d'une nouvelle classe ou le transfert de produits d'une classe à une autre, l'unanimité est requise.

5) Les experts ont la faculté de voter par correspondance.

6) Dans le cas où un Pays n'aurait pas désigné de représentant pour une session déterminée du Comité d'experts, ainsi que dans le cas où l'expert désigné n'aurait pas exprimé son vote séance tenante ou dans un délai qui sera fixé par le règlement intérieur du Comité d'experts, le Pays en cause serait considéré comme acceptant la décision du Comité.

Article 4

Notification et publication de la classification et de ses modifications et compléments

1) La liste alphabétique des produits et les notes explicatives adoptées par le Comité d'experts, ainsi que toute modification et tout complément de la classification internationale décidés par lui, sont notifiés aux administrations des Pays de l'Union particulière par le Bureau international. Les décisions du Comité d'experts entreront en vigueur dès réception de la notification. Toutefois, si elles impliquent la création d'une nouvelle classe ou le transfert de produits d'une classe à une autre, elles entreront en vigueur dans un délai de six mois à compter de la date d'envoi de la notification.

2) Le Bureau international, en sa qualité de dépositaire de la classification internationale, y incorpore les modifications et compléments entrés en vigueur. Les modifications et compléments font l'objet d'avis publiés dans les périodiques à désigner par l'Assemblée.

Article 5

Assemblée de l'Union

1) *a*) L'Union particulière a une Assemblée composée des Pays de l'Union particulière.

b) Le Gouvernement de chaque Pays de l'Union particulière est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a désignée.

2) *a*) Sous réserve des dispositions de l'article 3, l'Assemblée:

i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union particulière et l'application du présent arrangement;

ii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de revision;

iii) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général de l'Organisation (ci-après dénommé « le Directeur général ») relatifs à l'Union particulière et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union particulière;

iv) arrête le programme, adopte le budget triennal de l'Union particulière et approuve ses comptes de clôture;

v) adopte le règlement financier de l'Union particulière;

vi) décide de l'établissement des textes officiels de la classification internationale en d'autres langues que l'anglais et le français;

vii) crée, indépendamment du Comité d'experts institué par l'article 3, les autres comités d'experts et les groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union particulière;

viii) décide quels sont les Pays non membres de l'Union particulière et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observateurs;

ix) adopte les modifications à apporter aux articles 5 à 8;

x) entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union particulière;

xi) s'acquitte de toutes autres tâches qu'implique le présent arrangement.

b) Sur les questions qui intéressent également d'autres Unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue, connaissance prise de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.

3) *a*) Chaque Pays membre de l'Assemblée dispose d'une voix.

b) La moitié des Pays membres de l'Assemblée constitue le quorum.

c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa *b*), si, lors d'une session, le nombre des Pays représentés est inférieur à la moitié, mais égal ou supérieur au tiers, des Pays membres de l'Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux Pays membres de l'Assemblée qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des Pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de Pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'un même temps la majorité nécessaire reste acquise.

d) Sous réserve des dispositions de l'article 8.2), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul Pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

4) *a*) L'Assemblée se réunit une fois tous les trois ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur gé-

néral et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.

b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande d'un quart des Pays membres de l'Assemblée.

c) L'ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.

5) L'Assemblée adopte son règlement intérieur.

Article 6

Bureau international

1) *a*) Les tâches administratives incombant à l'Union particulière sont assurées par le Bureau international.

b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l'Assemblée, du Comité d'experts, et de tous autres comités d'experts et de tous groupes de travail que l'Assemblée ou le Comité d'experts peut créer.

c) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Union particulière et la représente.

2) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée, du Comité d'experts, et de tout autre comité d'experts ou tout groupe de travail que l'Assemblée ou le Comité d'experts peut créer. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d'office secrétaire de ces organes.

3) *a*) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences de revision des dispositions de l'Arrangement autres que les articles 5 à 8.

b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de revision.

c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences.

4) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.

Article 7

Finances

1) *a*) L'Union particulière a un budget.

b) Le budget de l'Union particulière comprend les recettes et les dépenses propres à l'Union particulière, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l'Organisation.

c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union particulière mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l'Organisation. La part de l'Union particulière dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

2) Le budget de l'Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l'Organisation.

3) Le budget de l'Union particulière est financé par les ressources suivantes:

i) les contributions des Pays de l'Union particulière;

ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l'Union particulière;

iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l'Union particulière et les droits afférents à ces publications;

iv) Les dons, legs et subventions;

v) les loyers, intérêts et autres revenus divers.

4) *a*) Pour déterminer sa part contributive au sens de l'alinéa 3) i), chaque Pays de l'Union particulière appartient à la classe dans laquelle il est rangé pour ce qui concerne l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et paie ses contributions annuelles sur la base du nombre d'unités déterminé pour cette classe dans cette Union.

b) La contribution annuelle de chaque Pays de la Union particulière consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l'Union particulière de tous les Pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l'ensemble des Pays.

c) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.

d) Un Pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote dans aucun des organes de l'Union particulière si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel Pays peut être autorisé à conserver l'exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.

e) Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.

5) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au titre de l'Union particulière est fixé par le Directeur général, qui fait rapport à l'Assemblée.

6) *a*) L'Union particulière possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque Pays de l'Union particulière. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée décide de son augmentation.

b) Le montant du versement initial de chaque Pays au fonds précité ou de sa participation à l'augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce Pays pour l'année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l'augmentation décidée.

c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de la Organisation.

7) *a*) L'accord de siège conclu avec le Pays sur le territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce Pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre le Pays en cause et l'Organisation.

b) Le Pays visé au sous-alinéa *a*) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances, moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.

8) La vérification des comptes est assuré, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs Pays de l'Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l'Assemblée.

Article 8

Modification des articles 5 *à* 8

1) Des propositions de modification des articles 5, 6, 7, et du présent article peuvent être présentées par tout Pays de l'Union particulière ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux Pays de l'Union particulière six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.

2) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) est adoptée par l'Assemblée. L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l'article 5 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.

3) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des Pays qui étaient membres de l'Union particulière au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les Pays qui sont membres de l'Union particulière au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières des Pays de l'Union particulière ne lie que ceux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.

Article 9

Ratification, adhésion; entrée en vigueur

1) Tout Pays partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle qui a signé le présent arrangement peut le ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y adhérer.

2) Les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

3) *a*) A l'égard des cinq Pays qui ont, les premiers, déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, le présent arrangement entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième de ces instruments.

b) A l'égard de tout autre Pays, le présent arrangement entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument de ratification ou d'adhésion. Dans ce dernier cas, le présent arrangement entre en vigueur, à l'égard de ce Pays, à la date ainsi indiquée.

4) La ratification ou l'adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent arrangement.

Article 10

Force et durée de l'arrangement

Le présent arrangement a la même force et durée que la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Article 11

Revision des articles 1 *à* 4 *et* 9 *à* 15

1) Les articles 1 à 4 et 9 à 15 du présent arrangement sont susceptibles de revision en vue d'y introduire les améliorations désirables.

2) Chacune de ces revisions fera l'objet d'une conférence qui se tiendra entre les délégués des Pays de l'Union particulière.

Article 12

Dénonciation

1) Tout Pays peut dénoncer le présent arrangement par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation ne produit son effet qu'à l'égard du Pays qui l'a faite, l'arrangement restant en vigueur et exécutoire à l'égard des autres Pays de l'Union particulière.

2) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.

3) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un Pays avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l'Union particulière.

Article 13

Territoires

Les dispositions de l'article 24 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle s'appliquent au présent arrangement.

Article 14

Signature, langues, notifications

1) *a*) Le présent arrangement est signé en un seul exemplaire en langues anglaise et française, ces textes faisant également foi; il est déposé auprès du Gouvernement de la Suisse.

b) Le présent arrangement reste ouvert à la signature, à Berne, jusqu'au 30 juin 1969.

2) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés. dans les autres langues que l'Assemblée pourra désigner.

3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la Suisse, du texte signé du present arrangement aux Gouvernements des Pays qui l'ont signé et, sur demande, au Gouvernement de tout autre Pays.

4) Le Directeur général fait enregistrer le présent arrangement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

5) Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les Pays de l'Union particulière la date d'entrée en vigueur de l'arrangement, les signatures, les dépôts d'instruments de ratification ou d'adhésion, les acceptations de modifications du présent arrangement et les dates auxquelles ces modification entrent en vigueur, et les notifications de dénonciations.

Article 15

Disposition transitoire

Jusqu'à l'entrée en fonctions du premier Directeur général, les références, dans le présent arrangement, au Bureau international de l'Organisation ou au Direc-

teur général sont considérées comme se rapportant respectivement aux Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI), ou à leur Directeur.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent arrangement.

FAIT à Locarno, le 8 octobre 1968.

Pour l'Afrique du sud:

Pour l'Algérie:
K. LAALA

Pour l'Argentine:

Pour l'Australie:

Pour l'Autriche:
THALER
Dr. LORENZ

Pour la Belgique:
A. SCHURMANS

Pour le Brésil:

Pour la Bulgarie:

Pour le Cameroun:

Pour le Canada:

Pour Ceylan:

Pour Chypre:

Pour le Congo (Brazzaville):

Pour la Côte d'Ivoire:

Pour Cuba:

Pour le Dahomey:

Pour le Danemark:
Erik TUXEN

Pour l'Espagne:
J. L. XIFRA
A. F.-MAZARAMBROZ
J. ESCUDERO

Pour les Etats-Unis d'Amérique:
Gerald D. O'BRIEN
Harvey J. WINTER

Pour la Finlande:
Erkki TUULI

Pour la France:
G. BONNEAU

Pour le Gabon:

Pour la Grèce:

Pour Haiti:

Pour la Haute-Volta:

Pour la Hongrie:
Emil TASNÁDI

Pour l'Indonésie:

Pour l'Iran:
M. NARAGHI

Pour l'Irlande:

Pour l'Islande:

Pour Israël:

Pour l'Italie:
Giorgio RANZI

Pour le Japon:

Pour le Kenya:
D. J. COWARD

Pour le Laos:

Pour le Liban:

Pour le Liechtenstein:
Dr. Marianne MARXER

Pour le Luxembourg:
J. P. HOFFMANN

Pour Madagascar:

Pour le Malawi:

Pour Malte:

Pour le Maroc:

Pour la Mauritanie:

Pour le Mexique:

Pour Monaco:
J. M. NOTARI

Pour le Niger:

Pour le Nigéria:

Pour la Norvège:
Roald RÖED

Pour la Nouvelle-Zélande:

Pour l'Ouganda:

Pour les Pays-Bas:
PHAF
E. van WEEL

Pour le Philippines:

Pour la Pologne:

Pour le Portugal:
Adriano de CARVALHO
Jorge VAN-ZELLER GARIN
José MOTA MAIA

Pour la République arabe syrienne:

Pour la République arabe unie:

Pour la République centrafricaine:

Pour la République dominicaine:

Pour la République fédérale d'Allemagne:
von KELLER
Gerhard SCHNEIDER

Pour la République du Viet-Nam:

Pour la Roumanie:

Pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord:

Pour Saint-Marin:

Pour le Saint-Siège:
P. Henri de RIEDMATTEN

Pour le Sénégal:

Pour la Suède:
Bengt HOLMQUIST

Pour la Suisse:
Joseph VOYAME
W. STAMM

Pour la Tanzanie:

Pour le Tchad:

Pour la Tchécoslovaquie:

Prof. František KŘISTEK

Pour le Togo:

Pour la Trinité et Tobago:

Pour la Tunisie:

Pour la Turquie:

Pour l'Union des républiques socialistes soviétiques:
Z. MIRONOVA

Pour l'Uruguay:

Pour la Yougoslavie:
Zoltan BIRO

Pour la Zambie:

ANNEXE

LISTE DES CLASSES ET DES SOUS-CLASSES DE LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE

Classe 1 — *Produits alimentaires, y compris diététiques*

01) Boulangerie, biscuits, pâtisserie, pâtes
02) Chocolats, confiserie, glaces
03) Fromages, beurre et autres produits latiers et succédanés
04) Produits de charcuterie et de boucherie
05) Produits alimentaires pour animaux
99) Divers

Classe 2 — *Articles d'habillement, y compris chaussures*

01) Vêtements
02) Sous-vêtements, lingerie, corsets, soutien-gorge
03) Articles de chapellerie
04) Chaussures (y compris bottes, souliers et pantoufles)
05) Bas et chaussettes
06) Cravates, écharpes et foulards
07) Ganterie
08) Mercerie
99) Divers

Classe 3 — *Articles de voyage et objets personnels, non compris dans d'autres classes*

01) Malles, valises et serviettes
02) Sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis
03) Parapluies, cannes
04) Eventails
99) Divers

Classe 4 — *Brosserie*

01) Brosses de nettoyage et balais
02) Brosses de toilette et pour vêtements
03) Brosses pour l'industrie
04) Pinceaux
99) Divers

Classe 5 — *Articles textiles non confectionnés, feuilles de matière artificielle ou naturelle et cuirs*

01) Filés
02) Etoffes textiles (tissées, tricotées ou d'autres fabrications)
03) Feuilles de matières artificielles ou naturelles
04) Feutre
05) Feuilles de revêtement (papiers peints, linoléum, etc. ...)
06) Dentelles
07) Broderies
08) Rubans, galons et autres articles de passementerie
09) Cuirs et succédanés
99) Divers

Classe 6 — *Ameublement*

01) Meubles
02) Matelas et coussins
03) Rideaux (prêts à l'emploi)
04) Tapis
05) Paillassons et carpettes
06) Miroirs et cadres
07) Cintres
08) Couvertures
09) Linge de maison et de table
99) Divers

Classe 7 — *Articles de ménage non compris dans d'autres classes*

01) Vaisselle et verrerie
02) Ustensiles et récipients pour la cuisine
03) Couteaux, fourchettes, cuillers
04) Cuisinières, toasters, etc. ...
05) Appareils à hacher, à moudre et à mélanger
06) Fers à repasser, ustensiles pour laver, sécher et nettoyer
99) Divers

Classe 8 — *Outils et quincaillerie*

01) Outils et instruments pour l'agriculture, la sylviculture et l'horticulture
02) Autres outils et instruments
03) Serrures et ferrures
04) Clous, vis, écrous, boulons, etc. ...
99) Divers

Classe 9 — *Emballages et récipients*

01) Bouteilles, flacons, bonbonnes et pots
02) Moyens de fermeture
03) Bidons et fûts
04) Boîtes, caisses
05) Cageots et paniers
06) Sacs, enveloppes, tubes et capsules
07) Boîtes de conserves
08) Cordes et matériaux de cerclage
99) Divers

Classe 10 — *Horlogerie et instruments de mesure*

01) Horloges d'appartement et pendules
02) Montres et bracelets-montres
03) Réveils
04) Autres horloges
05) Tous autres instruments chronométriques
06) Cadrans, aiguilles et toutes autres parties d'horlogerie, parties d'autres instruments chronométriques
07) Instruments géodésiques, nautiques, acoustiques, météorologiques
08) Instruments pour la mesure des grandeurs physiques, telles que longeur, pression, etc. ...
09) Instruments pour la mesure des températures
10) Instruments pour la mesure des grandeurs électriques (voltmètres, etc. ...)
11) Instruments d'essai
99) Divers

Classe 11 — *Objets d'ornement*

01) Bijouterie et joaillerie
02) Bibelots, ornements de table, de dessus de cheminée et de murs, y compris vases à fleurs
03) Médailles et insignes
04) Fleurs, plantes et fruits artificiels
05) Articles de décoration de fêtes
99) Divers

Classe 12 — *Véhicules*

01) Véhicules à traction animale
02) Chariots, fardiers et brouettes, tirés à la main
03) Locomotives et wagons pour les chemins de fer ou tous autres véhicules sur rails
04) Téléphériques et télésièges
05) Elévateurs
06) Navires et bateaux
07) Avions et véhicules spatiaux
08) Automobiles et autobus
09) Camions et tracteurs
10) Remorques et caravanes
11) Motocyclettes et cycles
12) Voitures d'enfants et pour infirmes
13) Véhicules spéciaux
14) Pneus, chambres à air et autres équipements et accessoires pour véhicules automobiles non compris dans d'autres classes
99) Divers

Classe 13 — *Appareils de production, distribution et transformation de l'énergie électrique*

01) Générateurs et moteurs
02) Transformateurs, redresseurs, piles et accumulateurs
03) Matériaux de distribution et de commande d'énergie électrique (conducteurs, interrupteurs, tableaux, etc. ...)
99) Divers

Classe 14 — *Appareils électriques et électroniques*

01) Appareils d'enregistrement et de reproduction de sons ou d'images
02) Appareils d'enregistrement, de reproduction et de traitement d'information
03) Appareils de télécommunication (télégraphe, téléphone, télescripteurs, téléviseurs, radios)
04) Amplificateurs
99) Divers

Classe 15 — *Machines industrielles et de ménage*

01) Moteurs non électriques
02) Pompes et compresseurs
03) Machines agricoles
04) Machines pour bâtir
05) Machines pour l'industrie non mentionnées ailleurs
06) Machines pour la lessive et le nettoyage industriel
07) Machines pour la lessive et le nettoyage de ménage
08) Machines textiles à coudre, à tricoter et à broder, industrielles
09) Machines textiles à coudre, à tricoter et à broder, de ménage
10) Machines de réfrigération industrielles
11) Machines de réfrigération de ménage
12) Machines pour préparer la nourriture
99) Divers

Classe 16 — *Articles de photographie, de cinématographie et d'optique*

01) Appareils pour photographier
02) Appareils pour filmer
03) Appareils de projection (vues fixes)
04) Appareils de projection (films)
05) Appareils pour photocopier et agrandir
06) Appareils pour le développement
07) Accessoires
08) Articles d'optique, tels que lunettes, microscopes, etc. ...
99) Divers

Classe 17 — *Instruments de musique*

01) Instruments à clavier (y compris orgues électroniques et autres)
02) Instruments à vent (y compris accordéons à clavier)
03) Instruments à corde
04) Instruments à percussion
05) Instruments mécaniques
99) Divers

Classe 18 — *Imprimerie et machines de bureau*

01) Machines à écrire et à calculer, à l'exception des machines electroniques
02) Machines typographiques
03) Machines pour l'impression par des procédés différents de la typographie (à l'exclusion des machines pour photocopier)
04) Caractères et signes typographiques
05) Massicots
99) Divers

Classe 19 — *Papeterie, articles de bureau, matériel pour artistes et d'enseignement*

01) Papier à écrire et enveloppes
02) Articles du bureau
03) Calendriers
04) Reliures
05) Cartes illustrées et autres imprimés
06) Matériel et instruments pour écrire à la main
07) Matériel et instruments pour peindre, à l'exclusion des pinceaux, pour sculpter, pour graver et pour d'autres techniques artistiques
08) Matériel d'enseignement
99) Divers

Classe 20 — *Equipement de vente et de publicité*

01) Distributeurs automatiques
02) Matériel d'exposition et de vente
03) Panneaux et dispositifs publicitaires
99) Divers

Classe 21 — *Jeux, jouets et articles de sport*

01) Jeux
02) Jouets
03) Appareils et articles de gymnastique et de sport
04) Articles d'amusement et de divertissement
05) Tentes
99) Divers

Classe 22 — *Armes et articles pour la chasse, la pêche et la destruction d'animaux nuisibles*

01) Armes blanches
02) Armes à projectiles
03) Munitions, fusées et projectiles
04) Articles pour la chasse (à l'exclusion des armes)
05) Cannes à pêche
06) Moulinets
07) Hameçons
08) Autres articles pour la pêche
09) Pièges et articles pour la destruction d'animaux nuisibles
99) Divers

Classe 23 — *Installations sanitaires, de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air*

01) Appareils pour la distribution de liquides et de gaz (y compris la robinetterie et la tuyauterie)
02) Appareils sanitaires (baignoires, douches, lavabos, W.C., blocs sanitaires, etc. ...)
03) Equipement pour le chauffage
04) Ventilation et conditionnement d'air
05) Combustibles solides
99) Divers

Classe 24 — *Médecine et laboratoires*

01) Matériel de transport des malades et d'hospitalisation
02) Appareils et installations pour hôpitaux (pour le diagnostic, les analyses, les opérations, les traitements, le contrôle des yeux)
03) Instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires
04) Prothèses
05) Articles de pansements, de bandages et de soins médicaux
99) Divers

Classe 25 — *Bâtiments et éléments de construction*

01) Matériel et éléments de construction de bâtiments tels que briques, poutres, tuiles, ardoises, panneaux, etc. ...
02) Fenêtres, portes, stores, etc. ...
03) Profilés
04) Maisons, garages et tous autres bâtiments
05) Eléments de construction de génie civil
99) Divers

Classe 26 — *Appareils d'éclairage*

01) Sources lumineuses, électriques ou non, telles que lampes à incandescence, tubes et plaques lumineuses
02) Lampes, lampadaires, lustres, appliques murales et de plafond
03) Appareils d'éclairage public (lampes d'extérieur, éclairage de scènes, projecteurs d'éclairage)
04) Torches, lampes et lanternes portatives
05) Bougies, bougeoirs et chandeliers.
06) Abat-jour
99) Divers

Classe 27 — *Tabacs et articles pour fumeurs*

01) Tabacs, cigares et cigarettes
02) Pipes, fume-cigare et fume-cigarettes

03) Cendriers
04) Allumettes
05) Briquets
06) Etuis à cigares, étuis à cigarettes, tabatières et pots à tabac
99) Divers

Classe 28 — *Produits et articles pharmaceutiques et cosmétiques, articles et équipement de toilette*

01) Produits et articles pharmaceutiques
02) Produits et articles cosmétiques
03) Articles de toilette et équipement pour soins de beauté
99) Divers

Classe 29 — *Dispositifs et équipements de sauvetage et de protection de l'homme*

01) Dispositifs et équipements contre le feu
02) Dispositifs et équipements pour le sauvetage sur ou sous l'eau
03) Dispositifs et équipements pour le sauvetage en montagne
99) Dispositifs et équipements contre les autres dangers (routes, mines, industriels, etc. ...)

Classe 30 — *Soins et entretien des animaux*

01) Abris et enclos
02) Nourisseurs et abreuvoirs
03) Sellerie
04) Dispositifs et équipements pour le sauvetage des animaux
99) Autres articles

Classe 31 — *Miscellanea*

Tous les produits non compris dans les classes précédentes.

ANNEX

LIST OF CLASSES AND SUBCLASSES OF THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION

Class 1 — *Foodstuffs, including dietetic foods*

01) Bakers' products, biscuits, pastry, macaroni, etc.
02) Chocolates, confectionery, ices
03) Cheeses, butter and other dairy produce and substitutes
04) Butchers' meat (including pork products)
05) Animal foodstuffs
99) Miscellaneous

Class 2 — *Articles of clothing, including footwear*

01) Garments
02) Undergarments, lingerie, corsets, brassières
03) Headwear
04) Footwear (including boots, shoes and slippers)
05) Socks and stockings
06) Neckties, scarves and neckerchiefs
07) Gloves
08) Haberdashery
99) Miscellaneous

Class 3 — *Travel goods and personal belongings, not elsewhere specified*

01) Trunks, suitcases and briefcases
02) Handbags, wallets, pocketbooks, purses, boxes
03) Umbrellas, walking sticks
04) Fans
99) Miscellaneous

Class 4 — *Brushware*

01) Brushes for cleaning and brooms
02) Toilet abd clothes brushes
03) Brushes for industry
04) Paint-brushes
99) Miscellaneous

Class 5 — *Textile piece-goods articles, and other sheet material*

01) Spun articles
02) Textile fabrics (woven, knitted, etc.)
03) Sheet material
04) Felt
05) Covering sheets (wallpaper, linoleum, etc.)
06) Lace
07) Embroideries
08) Ribbons, braids and other trimmings
09) Leather and substitutes
99) Miscellaneous

Class 6 — *Furnishing*

01) Furniture
02) Mattresses and cushions
03) Curtains (ready-made)
04) Carpets
05) Mats and floor rugs
06) Mirrors and frames
07) Garment hangers
08) Bedspreads
09) Household linen and napery
99) Miscellaneous

Class 7 — *Household goods, not elsewhere specified*

01) China, glassware, dishes and other articles of similar nature
02) Cooking utensils and containers
03) Knives, forks and spoons
04) Cooking stoves, toasters, etc.
05) Chopping, mincing, grinding and mixing machines
06) Flat-irons and laundering, cleaning and drying equipment
99) Miscellaneous

Class 8 — *Tools and hardware*

01) Tools and implements for agriculture, forestry and horticulture
02) Other tools and implements
03) Locks and other hardware fittings
04) Nails, screws, nuts bolts, etc.
99) Miscellaneous

Class 9 — *Packahes and containers*

01) Bottles, flasks, carboys, demijohns and pots
02) Closing means
03) Drums and casks
04) Boxes and cases
05) Hampers, crates and baskets
06) Bags, wrappers and tubes and capsules
07) Cans
08) Ropes and hooping materials
99) Miscellaneous

Class 10 — *Clocks and watches, and measuring instruments*

01) House clocks
02) Watches and wrist-watches
03) Alarms
04) Other clocks
05) All other chronometrical instruments
06) Dials, hands and all other parts of watches, clocks, and of other chronometrical instruments
07) Geodetic, nautical, acoustic and meteorological articles
08) Instruments for measuring physical sizes, like length, pressure, etc.
09) Instruments for measuring temperature
10) Instruments for measuring electric sizes (voltmeters, etc.)
11) Testing instruments
99) Miscellaneous

Class 11 — *Articles of adornment*

01) Jewelry
02) Trinkets, table, mantel and wall ornaments, including flower vases
03) Medals and badges
04) Artificial flowers, fruits and plants
05) Festive decorations
99) Miscellaneous

Class 12 — *Vehicles*

01) Vehicles drawn by animals
02) Trolleys, trucks and barrows, hand-drawn
03) Locomotives and rolling-stock for railways and all other rail vehicles
04) Telepher carriers and chair lifts
05) Elevators and hoists
06) Ships and boats
07) Aircraft and space vehicles
08) Motor-cars and buses
09) Lorries and tractors
10) Trailers, including camping or house trailers
11) Motorcycles, scooters, bicycles and tricycles
12) Perambulators and invalid chairs
13) Special vehicles
14) Pneumatic tyres, inner tubes and all other equipment or accessories, not elsewhere specified
99) Miscellaneous

Class 13 — *Equipment for production, distribution and transformation of electricity*

01) Generators and motors
02) Power transformers, rectifiers, batteries and accumulators
03) Equipment for distribution and control of electric power (conductors, switch-gear, etc.)
99) Miscellaneous

Class 14 — *Electrical and electronic equipment*

01) Equipment for the recording and reproduction of sounds or pictures
02) Equipment for the recording, reproduction and retrieval of information
03) Communications equipment (telegraph, telephone, teletype, television and radio)
04) Amplifiers
99) Miscellaneous

Class 15 — *Industrial and household machines*

01) Engines (not electrical)
02) Pumps and compressors
03) Agricultural machinery
04) Construction machinery
05) Industrial machines, not elsewhere specified
06) Industrial laundry and cleaning machines
07) Household laundry and cleaning machines
08) Industrial textile sewing, knitting and embroidering machines
09) Household textile sewing, knitting and embroidering machines
10) Industrial refrigeration apparatus
11) Household refrigeration apparatus
12) Food preparation machines
99) Miscellaneous

Class 16 — *Photographic, cinematographic and optical apparatus*

01) Photographic cameras
02) Film cameras
03) Projectors (for slides)
04) Projectors (for films)
05) Photocopying apparatus and enlargers
06) Developing apparatus
07) Accessories
08) Optical articles, such as spectacles, microscopes, etc.
99) Miscellaneous

Class 17 — *Musical instruments*

01) Keyboard instruments (including electronic and other organs)
02) Wind instruments (including piano accordions)
03) Stringed instruments
04) Percussion instruments
05) Mechanical instruments
99) Miscellaneous

Class 18 — *Printing and office machinery*

01) Typewriters and calculating machines, with the exception of electronic machines
02) Typographical machinery
03) Machinery for printing by processes other than typography (excluding photocopyng machinery)
04) Characters and type faces
05) Massicots
99) Miscellaneous

Class 19 — *Stationers' goods, desk equipment, artists' and teaching materials*

01) Writing paper and envelopes
02) Desk equipment
03) Calendars
04) Bindings
05) Illustrated cards and other printed matter
06) Materials and instruments for writing by hand
07) Materials and instruments for painting (excluding brushes), for sculpture, for engraving and for other artistic techniques
08) Teaching materials
99) Miscellaneous

Class 20 — *Sales and advertising equipment*

01) Automatic vending machines
02) Display and sales equipment
03) Signboards and advertising materials
99) Miscellaneous

Class 21 — *Games, toys and sports goods*

01) Games
02) Toys
03) Gymnastics and sports apparatus and equipment
04) Amusement and entertainment articles
05) Tents
99) Miscellaneous

Class 22 — *Arms and tackle for hunting, fishing and vermin trapping*

01) Side arms
02) Projectile weapons
03) Ammunition, fuses and projectiles
04) Hunting equipment (excluding weapons)
05) Fishing rods
06) Reels for fishing rods
07) Baits
08) Other pieces of fishing tackle
09) Traps and articles for vermin destruction
99) Miscellaneous

Class 23 — *Sanitary, heating, ventilation and air-conditioning equipment*

01) Fluid and gas-distribution equipment (including pipes and pipe fittings)
02) Sanitary fittings and equipment (baths, showers, washbasins, lavatories, sanitary units, etc.)
03) Heating equipment
04) Ventilation and air-conditioning
05) Solid fuel
99) Miscellaneous

Class 24 — *Medical and laboratory equipment*

01) Equipment for transport and accommodation for patients
02) Hospital and laboratory equipment (for diagnostic, tests, operations, treatment, eye-testing)
03) Medical, surgical, dental instruments
04) Prosthetic articles
05) Material for dressing and nursing
99) Miscellaneous

Class 25 — *Building units and construction elements*

01) Building material and elements, such as bricks, beams, tiles, slates, panels, etc.
02) Windows, doors, blinds, etc.
03) Sections, angles and channels
04) Houses, garages, and all other buildings
05) Civil engineering elements
99) Miscellaneous

Class 26 — *Lighting apparatus*

01) Luminous sources, electrical or not, such as incandescent bulbs, luminous tubes and plates
02) Lamps, standard lamps, chandeliers, wall and ceiling fixtures
03) Public lighting fixtures (outside lamps, stagelighting, floodlights)
04) Torches and hand lamps and lanterns
05) Candles, candlesticks
06) Lamp-shades
99) Miscellaneous

Class 27 — *Tobacco and smokers' supplies*

01) Tobacco, cigars and cigarettes
02) Pipes, cigar and cigarette holders
03) Ash-trays
04) Matches
05) Lighters
06) Cigar cases, cigarette cases, tobacco jars and pouches
99) Miscellaneous

Class 28 — *Pharmaceutical and cosmetic articles and products, toilet articles and apparatus*

01) Pharmaceutical articles and products
02) Cosmetic articles and products
03) Toilet articles and beauty parlor equipment
99) Miscellaneous

Class 29 — *Safety and protective devices and quipment for human beings*

01) Devices and equipment against fire hazards
02) Devices and equipment for water rescue
03) Devices and equipment for mountain rescue
99) Devices and equipment against other hazards (roads, mines, industries, etc.)

Class 30 — *Care and handling of animals*

01) Shelters and pens
02) Feeders and waterers
03) Saddlery
04) Safety and protective devices and equipment for animals
99) Other articles

Class 31 — *Miscellaneous*

All the products not included in the preceding classes.

RESOLUTION

Adoptée par la Conférence de Locarno le 7 octobre 1968

1) Il est institué auprès du Bureau international un Comité provisoire d'experts. Ce Comité comprend un représentant de chacun des Pays signataires de l'arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels.

2) Le Comité provisoire est chargé de soumettre au Bureau international des projets de la liste alphabétique des produits et des notes explicatives mentionnées à l'article 1.5) de l'arrangement. Il réexaminera également la liste des classes et des sous-classes annexée à l'arrangement et soumettra au Bureau international, le cas échéant, des projets de modifications et de compléments à apporter à cette liste.

3) Le Bureau international est invité à préparer les travaux du Comité provisoire et à le convoquer dans le plus bref délai.

4) Dès l'entrée en vigueur de l'arrangement, le Comité d'experts prévu à son article 3 prendra une décision au sujet des projets visés à l'alinéa 2) ci-dessus.

5) Les frais de voyage et de séjour des membres du Comité provisoire sont à la charge des Pays qu'ils représentent.

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.

ACCORDO DI LOCARNO ISTITUTIVO DI UNA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE PER I DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI (1).
(dell'8 ottobre 1968)

Articolo 1

Costituzione di una Unione particolare; adozione di una classificazione internazionale

1) I Paesi ai quali si applica il presente accordo sono costituiti in Unione particolare.

2) Essi adottano, per classificare disegni e modelli industriali, una identica classificazione (denominata in seguito « classificazione internazionale »).

3) La classificazione internazionale comprende:

i) una lista delle classi e sottoclassi;

ii) un elenco alfabetico dei prodotti incorporanti disegni e modelli, con l'indicazione delle classi e sottoclassi alle quali essi sono assegnati;

iii) note esplicative.

4) La lista delle classi e sottoclassi è quella annessa al presente accordo, con riserva delle modificazioni e aggiunte che il Comitato di esperti istituito dall'articolo 3 (denominato in seguito « Comitato di esperti ») potrebbe introdurvi.

5) L'elenco alfabetico dei prodotti e le note esplicative saranno adottati dal Comitato di esperti secondo la procedura stabilita dall'articolo 3.

6) La classificazione internazionale potrà essere modificata o completata dal Comitato di esperti secondo la procedura stabilita dall'articolo 3.

7) *a*) La classificazione internazionale è redatta nelle lingue inglese e francese.

b) Testi ufficiali della classificazione internazionale saranno stabiliti, previa consultazione dei Governi interessati, in altre lingue su decisione dell'Assemblea contemplata dall'articolo 5, a cura dell'Ufficio internazionale della proprietà intellettuale (denominato in seguito « Ufficio internazionale ») contemplato nella convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (denominata in seguito « Organizzazione »).

Articolo 2

Applicazione e portata giuridica della classificazione internazionale

1) Riservati gli obblighi imposti dal presente accordo, la classificazione internazionale ha di per sé carattere esclusivamente amministrativo. Tuttavia, ciascun Paese può attribuirle la portata giuridica che ritiene conveniente. In particolare, la classificazione internazionale non vincola i Paesi dell'Unione particolare quanto alla natura e ai limiti della protezione del disegno o modello in questi Paesi.

2) Ciascun Paese dell'Unione particolare si riserva la facoltà di applicare la classificazione internazionale a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario.

3) Le amministrazioni dei Paesi dell'Unione faranno figurare nei titoli ufficiali dei depositi o delle registrazioni dei disegni o modelli e nelle relative pubblicazioni ufficiali, qualora queste vengano effettuate, i numeri delle classi e sottoclassi della classificazione internazionale alle quali appartengono i prodotti incorporanti disegni o modelli.

4) Nella scelta delle denominazioni da includere nell'elenco alfabetico dei prodotti, il Comitato di esperti eviterà, per quanto possibile, di usare denominazioni per le quali esistessero diritti esclusivi. Tuttavia, l'inclusione di una qualsiasi denominazione nell'elenco alfabetico non potrà essere interpretata quale espressione dell'opinione del Comitato di esperti circa l'esistenza o meno di diritti esclusivi.

Articolo 3

Comitato di esperti

1) E' istituito, presso l'Ufficio internazionale, un Comitato di esperti incaricato di svolgere i compiti contemplati nell'articolo 1.4), 1.5) e 1.6). Ciascun Paese dell'Unione particolare è rappresentato nel Comitato di esperti, il quale si organizza mediante un regolamento interno adottato con la maggioranza semplice dei Paesi rappresentati.

2) Il Comitato di esperti adotta, con la maggioranza semplice dei Paesi dell'Unione particolare, l'elenco alfabetico e le note esplicative.

---

(1) La presente traduzione italiana è stata allestita congiuntamente dalle amministrazioni d'Italia e di Svizzera d'intesa con l'OMPI.

3) Proposte di modificazioni o di aggiunte da apportare alla classificazione internazionale possono essere fatte dall'amministrazione di ciascun Paese dell'Unione particolare o dall'Ufficio internazionale. Le amministrazioni comunicano ogni loro proposta all'Ufficio internazionale. Quest'ultimo trasmette le sue proposte e quelle delle amministrazioni ai membri del Comitato di esperti almeno due mesi prima che questo si riunisca per esaminarle.

4) Le decisioni del Comitato di esperti, relative alle modificazioni e aggiunte da apportare alla classificazione internazionale sono prese con la maggioranza semplice dei Paesi dell'Unione particolare. Tuttavia, se esse implicano la creazione d'una nuova classe o il trasferimento di prodotti da una classe a un'altra la decisione deve essere unanime.

5) Gli esperti hanno la facoltà di votare per corrispondenza.

6) Qualora un Paese non abbia designato un esperto per rappresentarlo ad una sessione del Comitato di esperti oppure l'esperto designato non abbia espresso il suo voto seduta stante o entro un termine stabilito dal regolamento interno del Comitato si riterrà che il Paese in questione ha accettato la decisione del Comitato.

Articolo 4

Notificazione e pubblicazione della classificazione e delle sue modificazioni e aggiunte

1) L'elenco alfabetico dei prodotti e le note esplicative adottate dal Comitato di esperti nonché qualsiasi modificazione o aggiunta alla classificazione internazionale decisa dal Comitato stesso sono notificate alle amministrazioni dei Paesi dell'Unione particolare a cura dell'Ufficio internazionale. Le decisioni del Comitato di esperti entreranno in vigore alla ricezione della notificazione. Tuttavia, se esse implicano la creazione di una nuova classe o il trasferimento di prodotti da una classe a un'altra, esse entrano in vigore entro sei mesi dalla data d'invio della notificazione.

2) L'Ufficio internazionale, nella sua qualità di depositario della classificazione internazionale, vi inserisce le modificazioni e aggiunte entrate in vigore. Queste modificazioni e aggiunte formeranno oggetto di avvisi pubblicati nei periodici che l'Assemblea designerà.

Articolo 5

Assemblea dell'Unione

1) *a*) L'Unione particolare ha un'Assemblea composta dei Paesi dell'Unione particolare.

b) Il Governo di ogni Paese dell'Unione particolare è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata.

2) *a*) Riservate le disposizioni dell'articolo 3, l'Assemblea:

i) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione particolare e l'applicazione del presente accordo;

ii) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione;

iii) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale dell'Organizzazione (denominato in seguito: « Direttore generale ») relative all'Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell'Unione particolare;

iv) stabilisce il programma, adotta il bilancio triennale dell'Unione particolare e ne approva i conti di chiusura;

v) adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare;

vi) decide che vengano stabiliti testi ufficiali della classificazione internazionale in lingue diverse dall'inglese e dal francese;

vii) istituisce, oltre il Comitato di esperti indicato nell'articolo 3, gli altri comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione particolare;

viii) decide quali Paesi non membri dell'Unione particolare, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle riunioni come osservatori;

ix) adotta le modificazioni da apportare agli articoli da 5 a 8;

x) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione particolare;

xi) svolge qualsiasi altro compito che il presente accordo comporta.

b) L'Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dalla Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

3) *a*) Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto.

b) La metà dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il *quorum*.

c) Nonostante le disposizioni del comma *b*), qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni che seguono. L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del *quorum* durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.

d) Riservate le disposizioni dell'articolo 8.2), l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

e) L'astensione non è considerata voto.

f) Un delegato può rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso.

4) *a*) L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.

b) L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta di un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea.

c) L'ordine del giorno di ogni sessione è predisposto dal Direttore generale.

5) L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.

Articolo 6
Ufficio internazionale

1) *a*) I compiti amministrativi spettanti all'Unione particolare sono svolti dall'Ufficio internazionale.

b) In particolare, l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e assume la segreteria dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro che l'Assemblea o il Comitato di esperti avessero istituito.

c) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Unione particolare e la rappresenta.

2) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro, che l'Assemblea o il Comitato di esperti avessero istituito. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario di questi organi.

3) *a*) L'Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell'Assemblea, le conferenze di revisione delle disposizioni dell'accordo, eccettuate quelle degli articoli da 5 a 8.

b) L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.

c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.

4) L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.

Articolo 7
Finanze

1) *a*) L'Unione particolare ha un bilancio preventivo.

b) Il bilancio preventivo dell'Unione particolare comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione particolare, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell'Organizzazione.

c) Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione particolare bensì anche a un'altra o ad altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione particolare a tali spese comuni è proporzionale all'interesse che le medesime presentano per essa.

2) Il bilancio dell'Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione.

3) Il bilancio dell'Unione particolare è finanziato dalle seguenti risorse:

i) i contributi dei Paesi dell'Unione particolare;

ii) le tasse e le somme riscosse per i servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare;

iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale, concernenti l'Unione particolare, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;

iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;

v) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.

4) *a*) Per determinare la quota contributiva secondo l'alinea 3) i), i Paesi dell'Unione particolare sono assegnati alla classe cui appartengono secondo l'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e pagano contributi annui in rapporto al numero di unità stabilito per tale classe in quell'Unione.

b) Il rapporto tra l'ammontare del contributo annuo di ciascuno dei Paesi dell'Unione particolare e il totale dei contributi annui al bilancio dell'Unione particolare pagati da questi Paesi è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui il Paese è posto e il numero totale di unità dell'insieme dei Paesi.

c) I contributi sono esigibili al 1° gennaio di ogni anno.

d) Un Paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto in nessuno degli organi dell'Unione particolare, se l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese può essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finché questo ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.

e) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.

5) L'ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all'Assemblea.

6) *a*) L'Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun Paese dell'Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento.

b) L'ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo del Paese per l'anno in cui il fondo di cassa è costituito o l'aumento è deciso.

c) La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

7) *a*) L'accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio l'Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l'Organizzazione.

b) Il Paese contemplato nel comma *a*) e l'Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui è stata notificata.

8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Paesi dell'Unione particolare oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea.

Articolo 8

Modificazione degli articoli da 5 a 8

1) Proposte di modificazione degli articoli 5, 6 e 7 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun Paese dell'Unione particolare o dal Direttore generale. Questi comunica le proposte ai Paesi dell'Unione particolare almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame dell'Assemblea.

2) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 va adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'articolo 5 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.

3) Ogni modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d'accettazione, effettuate conformemente alle rispettive regole costituzionali, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Unione particolare al momento in cui la modificazione è stata adottata. Una modificazione degli articoli accettata in tal modo vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Unione nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengano membri più tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei Paesi dell'Unione particolare vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.

Articolo 9

Ratifica, adesione; entrata in vigore

1) Qualsiasi Paese partecipe della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale può ratificare il presente accordo, se lo ha firmato, oppure aderirvi.

2) Gli strumenti di ratifica e di adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

3) *a*) Nei riguardi dei primi cinque Paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o di adesione, il presente accordo entra in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o d'adesione.

b) Nei riguardi di qualsiasi altro Paese, il presente accordo entra in vigore tre mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, della ratifica o dell'adesione, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o d'adesione. In quest'ultimo caso, il presente accordo entra in vigore, nei riguardi di detto Paese, alla data così indicata.

4) La ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente accordo.

Articolo 10

Valore e durata dell'accordo

Il presente accordo ha lo stesso valore e la stessa durata della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

Articolo 11

Revisione degli articoli da 1 a 4 e da 9 a 15

1) Gli articoli da 1 a 4 e da 9 a 15 del presente accordo potranno essere riveduti allo scopo di introdurvi i miglioramenti auspicati.

2) Ogni revisione sarà oggetto d'una conferenza dei delegati dei Paesi dell'Unione particolare.

Articolo 12

Denuncia

1) Ciascun Paese potrà denunciare il presente accordo mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia avrà effetto solo nei riguardi del Paese che l'avrà fatta, l'accordo rimanendo in vigore ed esecutivo per gli altri Paesi dell'Unione particolare.

2) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la notificazione.

3) La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non potrà essere esercitata prima che sia trascorso un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il Paese è divenuto membro dell'Unione particolare.

Articolo 13

Territori

Sono applicabili al presente accordo le disposizioni dell'articolo 24 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

Articolo 14

Firma, lingue, notificazioni

1) *a*) Il presente accordo è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese e francese, i due testi facendo egualmente fede; esso è depositato presso il Governo della Svizzera.

b) Il presente accordo rimane aperto alla firma, a Berna, fino al 30 giugno 1969.

2) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle altre lingue che l'Assemblea potrà indicare.

3) Il Direttore generale trasmette due copie, certificate conformi dal Governo della Svizzera, del testo firmato del presente accordo ai Governi che l'hanno firmato e al Governo di qualsiasi altro Paese che ne faccia domanda.

4) Il Direttore generale fa registrare il presente accordo presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

5) Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare la data d'entrata in vigore dell'accordo, le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, le accettazioni di modificazioni del presente accordo e le date in cui queste modificazioni entrano in vigore, nonché le notificazioni di denuncia.

Articolo 15

Disposizione transitoria

Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente agli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI) o al loro Direttore.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo.

FATTO a Locarno, l'8 ottobre 1968.

(*Seguono le firme*).

ALLEGATO

LISTA DELLE CLASSI E DELLE SOTTOCLASSI DELLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE

Classe 1 — *Prodotti alimentari, compresi i dietetici*

01) Panetteria, biscotti, pasticceria, paste alimentari
02) Cioccolato, confetteria, gelati
03) Formaggi, burro e altri prodotti lattieri e succedanei

04) Prodotti di salumeria e di macelleria
05) Prodotti alimentari per animali
99) Varie

Classe 2 — *Articoli di abbigliamento, comprese le calzature*

01) Indumenti
02) Indumenti intimi, biancheria personale, busti, reggiseno
03) Cappelli
04) Calzature (compresi stivali, scarpe e pantofole)
05) Calze, calzini e simili
06) Cravatte, sciarpe e fazzoletti da collo
07) Guanti
08) Articoli di merceria
99) Varie

Classe 3 — *Articoli da viaggio e oggetti personali, non compresi in altre classi*

01) Bauli, valigie e cartelle
02) Borsette, portafogli, portamonete, astucci
03) Ombrelli, bastoni
04) Ventagli
99) Varie

Classe 4 — *Spazzolame*

01) Spazzole per pulizie e scope
02) Spazzole per toletta e per indumenti
03) Spazzole per l'industria
04) Pennelli
99) Varie

Classe 5 — *Articoli tessili non confezionati, materiali artificiali o naturali in fogli e pelli*

01) Filati
02) Stoffe (tessute, lavorate a maglia od ottenute con altri procedimenti di fabbricazione)
03) Materiali artificiali o naturali in fogli
04) Feltro
05) Materiali da rivestimento in fogli (carte da parati, linoleum, ecc.)
06) Merletti
07) Ricami
08) Nastri, galloni e altri articoli di passamaneria
09) Pelli, cuoi e simili
99) Varie

Classe 6 — *Arredamento*

01) Mobili
02) Materassi e cuscini
03) Tende (pronte per l'uso)
04) Tappeti
05) Zerbini e tappetini
06) Specchi e cornici
07) Grucce per indumenti
08) Coperte
09) Biancheria da casa e da tavola
99) Varie

Classe 7 — *Articoli di uso domestico non compresi nelle altre classi*

01) Stoviglie e articoli di vetro
02) Utensili e recipienti per la cucina
03) Coltelli, forchette, cucchiai
04) Cucine, tostapane, ecc.
05) Apparecchi per tritare, per macinare e per mescolare
06) Ferri da stiro, utensili per lavare, asciugare e pulire
99) Varie

Classe 8 — *Utensili e ferramenta*

01) Utensili e strumenti per l'agricoltura, la silvicoltura e l'orticoltura
02) Altri utensili e strumenti
03) Serrature e guarnizioni in ferro
04) Chiodi, viti, dadi, bulloni e simili
99) Varie

Classe 9 — *Imballaggi e recipienti*

01) Bottiglie, flaconi, damigiane e vasi
02) Mezzi di chiusura per imballaggi in genere
03) Bidoni e fusti
04) Scatole, casse
05) Corbe e panieri
06) Sacchi, buste, tubi e capsule
07) Scatole per conserve
08) Corde e materiali per cerchiature
99) Varie

Classe 10 — *Orologeria e strumenti di misura*

01) Orologi per interno di appartamenti e a pendolo
02) Orologi da tasca, da polso e simili
03) Sveglie
04) Altri tipi di orologi
05) Ogni altro tipo di strumento per la misurazione del tempo
06) Quadranti, lancette ed ogni altra parte costitutiva di orologi od altri strumenti per la misurazione del tempo
07) Strumenti geodetici, nautici, acustici, meteorologici
08) Strumenti per la misurazione delle grandezze fisiche, come la lunghezza, la pressione, ecc.
09) Strumenti per misurare le temperature
10) Strumenti per misurare le grandezze elettriche (voltometri, ecc.)
11) Strumenti di prova
99) Varie

Classe 11 — *Oggetti per uso ornamentale*

01) Bigiotteria e gioielleria
02) Ninnoli, ornamenti per la tavola, per piani di caminetti e per pareti, compresi i vasi da fiori
03) Medaglie e insegne
04) Fiori, piante e frutta artificiali
05) Decorazioni per feste
99) Varie

Classe 12 — *Veicoli*

01) Veicoli a trazione animale
02) Carri, carrimatti e carriole, trainati a mano
03) Locomotive e vagoni per ferrovie e tutti gli altri veicoli su rotaie
04) Teleferiche e seggiovie
05) Apparecchi di sollevamento
06) Navi e battelli
07) Aeroplani e veicoli spaziali
08) Automobili e autobus
09) Autocarri e trattori
10) Rimorchi e altri tipi di veicoli trainati
11) Motociclette e cicli
12) Carrozzelle per bambini e per invalidi
13) Veicoli speciali
14) Pneumatici, camere d'aria ed altre attrezzature e accessori per automobili non compresi in altre classi
99) Varie

Classe 13 — *Apparecchi di produzione, distribuzione e trasformazione dell'energia elettrica*

01) Generatori e motori
02) Trasformatori, raddrizzatori, pile e accumulatori
03) Materiali per la distribuzione e il comando dell'energia elettrica (conduttori, interruttori, quadri di manovra, ecc.)
99) Varie

Classe 14 — *Apparecchi elettrici ed elettronici*

01) Apparecchi di registrazione e di riproduzione di suoni od immagini
02) Apparecchi di registrazione, di riproduzione e di elaborazione di dati
03) Apparecchi di telecomunicazione (telegrafo, telefono, telescriventi, televisori, radio)
04) Amplificatori
99) Varie

Classe 15 — *Macchine industriali e di uso domestico*

01) Motori non elettrici
02) Pompe e compressori
03) Macchine agricole
04) Macchine per l'edilizia
05) Macchine per l'industria non menzionate altrove
06) Macchine industriali per il lavaggio e la pulizia
07) Macchine di uso domestico per il lavaggio e la pulizia
08) Macchine tessili industriali per cucire, lavorare a maglia e ricamare
09) Macchine tessili per cucire, lavorare a maglia e ricamare, di uso domestico
10) Macchine frigorifere industriali
11) Macchine frigorifere di uso domestico
12) Macchine per la preparazione di prodotti alimentari
99) Varie

Classe 16 — *Fotografia, cinematografia ed ottica*

01) Apparecchi fotografici
02) Apparecchi cinematografici
03) Apparecchi di proiezione (proiezioni fisse)

04) Apparecchi di proiezione (films)
05) Apparecchi per fotocopie e ingrandimenti
06) Apparecchi di sviluppo
07) Accessori vari
08) Elementi e apparecchi ottici, come occhiali, microscopi, ecc.
99) Varie

Classe 17 — *Strumenti musicali*

01) Strumenti a tastiera (compresi organi elettronici ed altri)
02) Strumenti a mantice (comprese le fisarmoniche a tastiera)
03) Strumenti a corda
04) Strumenti a percussione
05) Strumenti meccanici
99) Varie

Classe 18 — *Stampa e macchine per ufficio*

01) Macchine da scrivere e da calcolo, eccettuate le macchine elettroniche
02) Macchine tipografiche
03) Macchine per la stampa attuata con procedimenti differenti dalla tipografia (escluse le macchine per fotocopie)
04) Caratteri e segni tipografici
05) Taglierine
99) Varie

Classe 19 — *Articoli di cartoleria e cancelleria, materiale artistico e didattico*

01) Carta per scrivere e buste
02) Articoli di cancelleria
03) Calendari
04) Rilegature
05) Cartoline illustrate e altri stampati
06) Materiale e strumenti per scrivere a mano
07) Materiali e strumenti per dipingere, esclusi i pennelli, per scolpire, per incidere e per altre tecniche artistiche
08) Materiale per insegnamento
99) Varie

Classe 20 — *Attrezzature di vendita e pubblicitarie*

01) Distributori automatici
02) Materiali per esposizione e vendita
03) Cartelloni e dispositivi pubblicitari
99) Varie

Classe 21 — *Giochi, giocattoli e articoli sportivi*

01) Giochi
02) Giocattoli
03) Apparecchi e articoli per ginnastica e sport
04) Articoli per svaghi e passatempi
05) Tende
99) Varie

Classe 22 — *Armi ed articoli per la caccia, la pesca e la distruzione di animali nocivi*

01) Armi bianche
02) Armi e proiettili
03) Munizioni, razzi e proiettili
04) Articoli per la caccia (escluse le armi)
05) Canne da pesca
06) Mulinelli
07) Ami
08) Altri articoli per la pesca
09) Trappole e articoli per la distruzione di animali nocivi
99) Varie

Classe 23 — *Installazioni sanitarie, di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento d'aria*

01) Apparecchi per la distribuzione di liquidi e di gas (comprese la rubinetteria e le tubazioni)
02) Apparecchi sanitari (vasche da bagno, docce, lavatoi, W.C., blocchi sanitari, ecc.)
03) Impianti di riscaldamento
04) Ventilazione e condizionamento dell'aria
05) Combustibili solidi
99) Varie

Classe 24 — *Medicina e laboratori*

01) Materiale per il trasporto degli ammalati e per l'ospedalizzazione
02) Apparecchi e installazioni varie per ospedali (per la diagnostica, le analisi, le operazioni, i trattamenti, il controllo degli occhi e simili)
03) Strumenti medici, chirurgici e dentari
04) Protesi
05) Articoli per medicazioni, fasciature e cure mediche
99) Varie

Classe 25 — *Fabbricati ed elementi di costruzione*

01) Materiali ed elementi di costruzione di edifici come mattoni, travi, tegole (di ardesia, ecc.), pannelli, ecc.
02) Finestre, porte, avvolgibili, ecc.
03) Profilati
04) Case, autorimesse e costruzioni d'ogni altro tipo
05) Elementi per costruzioni civili
99) Varie

Classe 26 — *Apparecchi di illuminazione*

01) Sorgenti luminose, comprese quelle elettriche, come lampade ad incandescenza, tubi luminosi e simili
02) Lampade, lampadari a stelo, lampadari, lampade murali e da soffitto
03) Apparecchi d'illuminazione pubblica (lampade esterne, illuminazione di scena, proiettori d'illuminazione)
04) Torce, lampade e lanterne portatili
05) Candele, bugie e candelieri
06) Paralumi
99) Varie

Classe 27 — *Tabacchi e articoli per fumatori*

01) Tabacchi, sigari e sigarette
02) Pipe, bocchini per sigari e bocchini per sigarette
03) Portacenere
04) Fiammiferi
05) Accendisigari
06) Portasigari, portasigarette, tabacchiere e simili
99) Varie

Classe 28 — *Prodotti e articoli farmaceutici e da cosmesi, articoli e attrezzature da toilette*

01) Prodotti e articoli farmaceutici
02) Prodotti e articoli da cosmesi
03) Articoli da toilette e attrezzatura per cure di bellezza
99) Varie

Classe 29 — *Dispositivi e equipaggiamenti per il salvataggio e la protezione dell'uomo*

01) Dispositivi ed equipaggiamento contro il fuoco
02) Dispositivi ed equipaggiamenti per il salvataggio subacqueo e in superficie
03) Dispositivi ed equipaggiamento per il salvataggio in montagna
99) Dispositivi ed equipaggiamenti contro altri pericoli (strade, miniere, industrie, ecc.)

Classe 30 — *Cure e mantenimento degli animali*

01) Ricoveri e recinti
02) Mangiatoie e abbeveratoi
03) Selleria
04) Dispositivi e attrezzature per il salvataggio degli animali
99) Altri articoli

Classe 31 — *Miscellanea*

Tutti i prodotti non compresi nelle classi precedenti

RISOLUZIONE

Adottata dalla Conferenza di Locarno il 7 ottobre 1968

1) E' istituito presso l'Ufficio internazionale un Comitato provvisorio di esperti. Questo Comitato comprende un rappresentante di ciascun Paese firmatario dell'accordo di Locarno istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali.

2) Il Comitato provvisorio è incaricato di sottoporre all'Ufficio internazionale progetti l'elenco alfabetico dei prodotti e le note esplicative menzionate nell'articolo 1.5) dell'accordo. Esso riesaminerà inoltre la lista delle classi e sottoclassi annessa all'accordo e sottoporrà all'Ufficio internazionale, ove sia il caso, progetti di modificazioni e di aggiunte da apportare a tale lista.

3) L'Ufficio internazionale è invitato a preparare i lavori del Comitato provvisorio e a convocarlo al più presto.

4) Appena l'accordo sarà entrato in vigore, il Comitato di esperti previsto nell'articolo 3 prenderà una decisione in merito ai progetti elencati nel precedente alinea 2).

5) Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del Comitato provvisorio sono a carico dei Paesi che essi rappresentano.

LEGGE 19 luglio 1974, n. **349**.

Inquadramento in ruolo del personale docente ed assistente non di ruolo della scuola materna statale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole materne statali, incaricate a tempo indeterminato nello anno scolastico 1973-74, che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono nominate in ruolo a domanda, con decorrenza 1° settembre 1974.

Le insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali, incaricate a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1973-74 senza demerito e, per il servizio eventualmente prestato in anni precedenti, con qualifica non inferiore a « buono », sono nominate in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 1974, previo superamento di un corso abilitante della durata di sessanta giorni.

Il corso di cui al precedente comma, a carattere seminariale, si svolgerà entro il 31 dicembre 1974 ed avrà come programma base gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali, emanati con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647.

Il colloquio conclusivo consisterà nella discussione di un argomento proposto dalla commissione di cui al successivo articolo 4, in merito agli studi compiuti ed alle esercitazioni svolte durante il corso.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le modalità relative all'organizzazione dei corsi e all'assegnazione definitiva di sede.

Art. 2.

Le assistenti non di ruolo in servizio senza demerito, con incarico annuale, nelle scuole materne statali nello anno scolastico 1973-74 sono nominate in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 1974, previo superamento di un corso della durata di trenta giorni.

Il corso, che avrà carattere seminariale e dovrà svolgersi entro il 31 dicembre 1974, è valido per il conseguimento dell'attestato di cui all'ultimo comma dello articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti il programma del corso, le modalità relative alla sua organizzazione, nonchè i criteri per l'assegnazione definitiva della sede.

Art. 3.

Il primo concorso speciale previsto dall'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 444, sarà bandito, entro il 31 dicembre 1974, per un contingente di posti pari a due terzi di quelli istituiti per l'anno scolastico 1974-75.

Il concorso di cui al precedente comma sarà per esame-colloquio e titoli, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il competente organo collegiale di governo della scuola a livello nazionale.

Art. 4.

L'organizzazione del corso di cui all'articolo 1, lo svolgimento delle attività didattiche e l'accertamento finale, sono curati da una commissione nominata dal provveditore agli studi. Essa è costituita:

a) di un professore universitario, di ruolo o incaricato o libero docente, di pedagogia o di psicologia, o di un preside di ruolo di istituto magistrale statale o di scuola magistrale statale, con funzione di presidente;

b) di un professore ordinario di pedagogia di scuola magistrale statale o di istituto magistrale statale;

c) di un professore ordinario di igiene e puericultura di scuola magistrale statale o di scienze naturali degli istituti magistrali statali;

d) di un ispettore o direttore delle scuole elementari statali;

e) di una insegnante elementare preferibilmente munita di abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia o di diploma di scuola magistrale statale.

Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva in servizio nel provveditorato agli studi.

Art. 5.

L'organizzazione del corso di cui all'articolo 2, lo svolgimento delle attività didattiche e l'accertamento finale, sono curati da una commissione nominata dal provveditore agli studi. Essa è costituita:

a) di un preside titolare di istituto magistrale statale o di scuola magistrale statale, con funzioni di presidente;

b) di un professore ordinario di pedagogia di scuola magistrale statale o di istituto magistrale statale;

c) di un professore d'igiene e puericultura di scuola statale di istruzione secondaria di secondo grado o di un medico scolastico;

d) di due insegnanti ordinarie delle scuole elementari statali, preferibilmente munite di abilitazione allo insegnamento nei giardini d'infanzia o di diploma di scuola magistrale.

Le mansioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva o di concetto in servizio nel provveditorato agli studi.

Art. 6.

Per le nomine in ruolo previste dalla presente legge è consentita la deroga ai limiti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1974

LEONE

RUMOR — MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 2 agosto 1974, n. **350.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, concernente proroga delle disposizioni contenute nel decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, concernente proroga delle disposizioni contenute nel decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1

al primo comma, dopo le parole: « 31 dicembre 1975 », è aggiunto il seguente periodo: « La proroga si intende riferita ai termini aventi scadenza dal 21 dicembre 1972 al 31 dicembre 1975 »;

dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è fissato, per tutti i procedimenti pendenti innanzi le commissioni tributarie già insediate, al 31 dicembre 1974 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 12 agosto 1974, n. **351.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1,

il primo comma è sostituito dai seguenti:

« I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino alla data del 30 giugno 1975 ovvero, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione o locanda, fino al 31 dicembre 1975. Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori o subconduttori che siano iscritti a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1972 per un reddito complessivo netto non superiore a 4 milioni di lire o che comunque abbiano percepito nel 1972 un reddito complessivo di pari misura determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136, 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge di conversione, i canoni delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ininterrottamente soggette a proroga legale, possono, a richiesta del locatore, essere così aumentati:

1) in misura non superiore al 20 per cento per i contratti stipulati anteriormente al 1° marzo 1947;

2) in misura non superiore al 10 per cento per i contratti stipulati tra il 1° marzo 1947 e il 1° gennaio 1953.

Gli aumenti di cui al precedente comma si effettuano: per il caso previsto nel n. 1) sul canone corrisposto alla data del 31 dicembre 1964 e determinato a norma dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521; per il caso previsto nel n. 2) sul canone determinato a norma dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1963, numero 1444.

Il locatore, per richiedere l'aumento, deve fornire la prova del canone, legalmente dovuto dal conduttore a norma del comma precedente, sul quale l'aumento stesso dovrà essere applicato.

L'aumento non può essere richiesto nel caso in cui il conduttore sia iscritto a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1972 per un reddito complessivo netto non superiore a 1.200.000 lire, o comunque abbia percepito nel 1972 un reddito complessivo netto di pari misura determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136, 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Fino alla stessa data del 30 giugno 1975 è sospesa l'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili locati, ad eccezione di quelli fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore, ovvero sull'urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori »;

al terzo comma sono premesse le parole: « Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge di conversione, »;

al quarto comma le parole: « il cui reddito non sia superiore a quello indicato nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495 », sono sostituite dalle seguenti: « il cui reddito non sia superiore a quello di cui al primo comma del presente articolo »;

dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle locazioni relative ad immobili adibiti ad uso di abitazione, diversi da quelli in cui il conduttore dimori abitualmente o comunque per motivi di lavoro ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-*bis*. — Nei contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, stipulati successivamente al 1° dicembre 1969, fatta eccezione per quelli di cui al comma successivo, l'ammontare del canone, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge di conversione, è quello corrispondente al canone dovuto, anche se da altro conduttore, alla data del 1° gennaio 1971. Qualora su tale canone siano stati comunque praticati aumenti, questi ultimi sono ridotti, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge di conversione, in misura tale che gli aumenti stessi non risultino superiori al 10 per cento del canone dovuto, anche se da altro conduttore, alla data del 1° gennaio 1971.

Nel caso di immobili urbani, adibiti ad uso di abitazione, locati per la prima volta successivamente al 1° gennaio 1971, l'ammontare del canone, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge di conversione, non può superare quello corrispondente al canone iniziale della locazione, anche se stipulata con altro conduttore.

I canoni delle locazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ad immobili urbani adibiti ad uso di abitazione non soggetti alla proroga di cui al precedente articolo 1, possono essere aumentati, alla scadenza del contratto, anche quando quest'ultimo venga rinnovato con altro conduttore, in misura non superiore al 5 per cento del canone, determinato a norma dei commi precedenti in quanto applicabili. Tale disposizione si applica esclusivamente ai contratti la cui scadenza è stabilita entro e non oltre la data del 30 giugno 1975.

Ai fini della applicazione delle norme di cui ai commi precedenti, il conduttore di immobile adibito ad uso di abitazione, ha diritto di richiedere al locatore l'importo del canone percepito dal precedente conduttore dello stesso immobile, alla data del 1° gennaio 1971 o del canone iniziale, nel caso di immobile locato per la prima volta successivamente a tale data, nonché le generalità di tale conduttore. Il locatore deve comunicare le notizie di cui sopra entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, è prorogato al 31 dicembre 1975 ».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-*bis*. — In caso di morte del conduttore, se trattasi di immobile adibito ad uso di abitazione, la proroga di cui all'articolo 1 opera soltanto a favore del coniuge, dei figli, dei genitori o dei parenti entro il secondo grado del defunto con lui anagraficamente conviventi. Se trattasi di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, la proroga opera a favore di coloro che, per successione o per precedente rapporto, risultante da atto di data certa anteriore all'apertura della successione, continuino l'attività del defunto.

In caso di separazione legale o consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la proroga di cui al primo comma opera a favore del coniuge diverso dalla persona del conduttore che, per effetto di accordo con l'altro coniuge o di decisione del giudice, conservi la propria residenza o dimora nello stesso immobile. Se trattasi di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, la proroga opera a favore del coniuge, diverso dalla persona del conduttore, che continui nell'immobile la stessa attività già ivi esercitata assieme all'altro coniuge prima della separazione legale o consensuale ovvero prima dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio ».

« Art. 2-*ter*. — Sono nulle le clausole contrattuali che contemplano l'obbligo di corresponsione anticipata del canone della locazione per periodi superiori a tre mesi, anche mediante rilascio di titoli di credito ».

« Art. 2-*quater*. — Il primo comma dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1950, n. 253, è sostituito dal seguente:

" La domanda giudiziale per far cessare la proroga nel caso previsto dal numero 1) del precedente articolo 4 non è proponibile da chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi finché non siano decorsi almeno tre anni dall'acquisto, salvo che si tratti di sfrattati, di sinistrati, di profughi di guerra e di pensionati, nel qual caso il termine è ridotto a diciotto mesi" ».

« Art. 2-*quinquies*. — All'articolo 8 della legge 23 maggio 1950, n. 253, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"Il risarcimento dei danni di cui al precedente comma non può essere inferiore a dodici mensilità del canone dovuto dal conduttore.

A norma di quanto previsto dal precedente primo comma, si ritiene che il locatore abbia adibito l'immobile all'uso in relazione al quale aveva agito, quando lo destini ad abitazione effettiva ovvero dia inizio in esso all'esercizio effettivo dell'attività di professionista, di artigiano, di commerciante o comunque lo destini effettivamente agli altri usi indicati nei precedenti articoli 4, primo comma, numeri 1) e 2), e 6, entro il termine di sei mesi dal giorno in cui ha riacquistato la disponibilità dell'immobile stesso, salvo comprovate ragioni di forza maggiore" ».

« Art. 2-*sexies*. — Ogni pattuizione contraria alle disposizioni della presente legge di conversione è nulla, qualunque ne sia il contenuto apparente. Le somme sotto qualsiasi forma corrisposte dal conduttore o subconduttore in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge di conversione, possono essere computate in conto pigione o ripetute con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1974

LEONE

RUMOR — ZAGARI — DE MITA — RIPAMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 1974.

Sostituzione del segretario della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale il dott. Egidio Cellie è stato nominato segretario della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Puglia »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Egidio Cellie nell'anzidetto incarico;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo nella regione suindicata;

Decreta:

Il dott. Cataldo Leone, direttore di sezione, è nominato segretario della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia, in sostituzione del dott. Egidio Cellie.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1974

p. Il Presidente
Il Ministro per i problemi regionali: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1974
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 3

(6842)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1974.

Sostituzione di due membri supplenti del comitato per l'esame dei ricorsi avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 9 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente gli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1974, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 35, concernente la costituzione del suddetto comitato;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo al divieto di corrispondere ai dirigenti indennità, proventi e compensi dovuti in connessione con la loro carica;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 732, concernente il divieto di corrispondere al personale statale indennità, compensi, premi, gettoni di presenza per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o in rappresentanza dell'amministrazione statale;

Vista la comunicazione del Ministero delle finanze del 22 ottobre 1973, con la quale il primo dirigente dottor Vittorio La Monica viene designato membro supplente in sostituzione dell'ispettore generale dott. Pasquale Pace, collocato a riposo per esodo volontario;

Vista la comunicazione del Sindacato nazionale esportatori importatori ortofrutticoli agrumari, del 2 febbraio 1974, con la quale il cav. Ernesto Brunelli, componente del consiglio direttivo, viene designato membro supplente in sostituzione del cav. del lav. Giuseppe Formentini;

Decreta:

Il dott. Vittorio La Monica, primo dirigente del Ministero delle finanze ed il cav. Ernesto Brunelli, componente del consiglio direttivo del Sindacato nazionale esportatori importatori ortofrutticoli ed agrumari, entrano a far parte del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli, in qualità di membri supplenti ed in sostituzione rispettivamente del dott. Pasquale Pace e del cav. del lavoro Giuseppe Formentini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1974
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 244

(6401)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pantanella sud, in Pomezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Pantanella sud, con sede in Pomezia (Roma), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pantanella sud, con sede in Pomezia (Roma).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 settembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(6859)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Pantanella, in Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Nuova Pantanella, con sede in Latina, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Pantanella, con sede in Latina.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 settembre 1973 è sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(6860)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1974.

Misura della indennità integrativa speciale a favore dei pensionati di guerra per l'anno 1974.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, istitutivo dell'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei trattamenti pensionistici di guerra;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1973, con il quale la predetta indennità integrativa è stata stabilita, per l'anno 1973, nella misura del 7% degli assegni pensionistici da calcolarsi nei limiti d'importo previsti dall'art. 25 della surriferita legge n. 585;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica, numero 3612 di protocollo, del 18 febbraio 1974, dalla quale risulta che la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita per il settore dell'industria e del commercio, rispetto all'indice del giugno 1956 considerato uguale a 100, è pari al 185,06 per l'anno 1972 ed è pari al 207,29 per l'anno 1973, con un aumento, quindi, del 12% nel 1973 rispetto al 1972;

Ritenuto che, in relazione al suindicato aumento del 12%, occorre rideterminare, per l'anno in corso, l'indennità integrativa speciale nel settore delle pensioni di guerra;

che, pertanto, l'anzidetta indennità, già commisurata, per l'anno 1973, al 7% degli assegni pensionistici indicati nell'art. 25 della citata legge n. 585, deve essere fissata nel complesso, per l'anno 1974, in ragione del 19% di detti assegni;

Decreta:

Per l'anno finanziario 1974 l'indennità integrativa speciale a favore dei pensionati di guerra di cui all'art. 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è stabilita nella misura del 19% degli assegni pensionistici spettanti nel predetto anno secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal citato art. 25.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1974
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 265

(6845)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1974.

Sostituzione di un componente il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria;

Vista la lettera con la quale il sig. Vincenzo Loreti, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini su designazione della Confederazione generale italiana del lavoro, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la successiva nota con la quale l'organizzazione sindacale predetta ha designato il sig. Eligio Valecchie in sostituzione del sig. Vincenzo Loreti;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Eligio Valecchie è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini ed in sostituzione del sig. Vincenzo Loreti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6533)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1974.

Trasformazione in società per azioni e modificazione della denominazione sociale della società « A.F.I.S. - Audit-fiduciaria italo svizzera - S.r.l. », in Milano, autorizzata allo esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1973, con il quale la società « A.F.I.S. - Audit-fiduciaria italo svizzera - S. r. l. », con sede in Milano, è stata autorizzata allo esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 21 dicembre 1973, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha deliberato la trasformazione della società suindicata in società per azioni e ne ha modificato la denominazione sociale in « A.F.I.S. - Audit-fiduciaria italo svizzera - S.p.a. », e la successiva comunicazione-istanza del 9 marzo 1974;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alle modifiche al citato decreto 13 ottobre 1973 conseguenti a quanto sopra;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio di attività di revisione, accordata con decreto 13 ottobre 1973 alla società « A.F.I.S. - Audit-fiduciaria italo svizzera - S. r. l. », con sede in Milano, si intende riferita per i motivi indicati in premessa alla società « A.F.I.S. - Audit-fiduciaria italo svizzera - S.p.a. ».

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni compiute anteriormente al presente decreto dalla predetta società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(6355)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e S. Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 28 settembre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e S. Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano, con effetto dal 15 giugno 1973;

Visti i decreti ministeriali 8 febbraio 1974 e 28 maggio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 28 settembre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Pescara e Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e S. Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6858)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente del consorzio del Ticino

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1974, n. 392, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1974, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 314, il rag. Ottavio Saviotti, residente in Cavamanara (Pavia), via XXI Aprile n. 48, è stato nominato presidente del consorzio del Ticino, ente autonomo per la costruzione, manutenzione e esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, per un periodo di quattro anni decorrenti dal 12 marzo 1974.

(6910)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex greto in comune di Cogoleto

Con decreto 8 novembre 1973, n. 69, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex greto in sponda destra del torrente Rumaro in comune di Cogoleto (Genova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 17, mappale 302-*b* della superficie di mq 469 ed indicato nell'estratto di mappa con allegata planimetria rilasciato il 31 gennaio 1970, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Genova; estratto di mappa con allegata planimetria che fanno parte integrante del decreto stesso.

(6911)

Rettifica del decreto relativo al passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in sponda sinistra del torrente Bovetto in comune di Reggio Calabria.

Con decreto 28 giugno 1973, n. 585, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto: « Il decreto interministeriale 20 giugno 1968, n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 24 ottobre 1968, n. 271, è stato rettificato nel senso che il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del relitto fluviale in sponda sinistra del torrente Bovetto in località Gallina segnato nel catasto del comune di Reggio Calabria al foglio n. 27, particella 1084 è di mq 500 anzichè di mq 560, come indicato nella nuova planimetria rilasciata dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria in data 24 giugno 1972 e che fa parte integrante del decreto stesso ».

(6912)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale maggiore di Bergamo ad istituire un corso annuale di specializzazione in cardiologia e cardiochirurgia per infermieri professionali.

Con decreto 20 febbraio 1974, n. 900 6/C.S/12/604, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale maggiore di Bergamo è autorizzata ad istituire un corso annuale di specializzazione in cardiologia e cardiochirurgia per infermieri professionali con sede presso l'ente medesimo.

(6873)

Autorizzazione all'amministrazione della scuola convitto « S. Caterina Labouré » di Napoli ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica della durata di un anno per vigilatrici d'infanzia.

Con decreto 20 febbraio 1974, n. 900.6.C.S/51/1, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola convitto « S. Caterina Labouré » di Napoli è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica per vigilatrici d'infanzia, con sede presso l'ente medesimo.

(6874)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di geografia politica ed economica presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Genova è vacante la cattedra di geografia politica ed economica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6871)

Revoca dell'avviso di vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma.

L'avviso di vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 5 agosto 1974, è revocato e dichiarato nullo e di nessuno effetto.

(6872)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1974, registro n. 5 Lavoro, foglio n. 305, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 10 settembre 1970 dalla sig.ra Giuliana Simeone Aini, domiciliata in Napoli, via San Giacomo dei Capri, 139, avverso il provvedimento dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), con il quale in data 24 febbraio 1970 è stato respinto il ricorso gerarchico avverso l'attribuzione delle note di qualifica per l'anno 1967.

(6794)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cengio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1974, il comune di Cengio (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3187/M)

Autorizzazione al comune di Stienta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1974, il comune di Stienta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.960.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3188/M)

Autorizzazione al comune di Rosolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1974, il comune di Rosolina (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3189/M)

Autorizzazione al comune di Corbola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1974, il comune di Corbola (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.931.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3190/M)

Autorizzazione al comune di Contarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1974, il comune di Contarina (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.345.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3191/M)

Autorizzazione al comune di Ceregnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1974, il comune di Ceregnano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.949.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3192/M)

Autorizzazione al comune di Ceneselli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1974, il comune di Ceneselli (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.350.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3193/M)

Autorizzazione al comune di Castelnovo Bariano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1974, il comune di Castelnovo Bariano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.633.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3194/M)

Autorizzazione al comune di Castelguglielmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1974, il comune di Castelguglielmo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.882.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3195/M)

Autorizzazione al comune di Canda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1974, il comune di Canda (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.876.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3196/M)

Autorizzazione al comune di Canaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1974, il comune di Canaro (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.081.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3197/M)

Autorizzazione al comune di Calto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1974, il comune di Calto (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.702.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3198/M)

Autorizzazione al comune di Bosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1974, il comune di Bosaro (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.866.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3199/M)

Autorizzazione al comune di Bergantino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1974, il comune di Bergantino (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.072.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'impòrto del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3200/M)

Autorizzazione al comune di Bagnolo di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1974, il comune di Bagnolo di Po (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.840.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3201/M)

Autorizzazione al comune di Ariano nel Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1974, il comune di Ariano nel Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.972.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3202/M)

Autorizzazione al comune di Villalba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974, il comune di Villalba (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3203/M)

Autorizzazione al comune di Custonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974, il comune di Custonaci (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3204/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974, il comune di Sant'Alessio Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3205/M)

Autorizzazione al comune di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974, il comune di Camastra (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3206/M)

Autorizzazione al comune di Cianciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974, il comune di Cianciana (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3207/M)

Autorizzazione al comune di Joppolo Giancaxio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974, il comune di Joppolo Giancaxio (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3208/M)

Autorizzazione al comune di Castrofilippo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974, il comune di Castrofilippo (Agrigento) viene autorizzato ad assumere mutuo di L. 136.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3209/M)

Autorizzazione al comune di Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974, il comune di Grotte (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3210/M)

Autorizzazione al comune di Comitini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974, il comune di Comitini (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3211/M)

Autorizzazione al comune di Realmonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974, il comune di Realmonte (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3212/M)

Autorizzazione al comune di Zafferana Etnea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974, il comune di Zafferana Etnea (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3213/M)

Autorizzazione al comune di Valverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974, il comune di Valverde (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3214/M)

Autorizzazione al comune di Santa Venerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974, il comune di Santa Venerina (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3215/M)

Autorizzazione al comune di Scaletta Zanclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974, il comune di Scaletta Zanclea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3216/M)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Banca privata finanziaria, società per azioni con sede in Milano, da parte della Banca Unione, società per azioni con sede in Milano, che assume la denominazione sociale di « Banca privata italiana S.p.a. » e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio dei due sportelli dell'azienda incorporanda siti rispettivamente in Milano e Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 21 dicembre 1973 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Banca privata finanziaria, società per azioni, con sede in Milano, e dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Banca Unione, società per azioni, con sede in Milano, relative alla fusione delle due aziende di credito, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1) Nulla osta all'incorporazione della Banca privata finanziaria, società per azioni, con sede in Milano, da parte della Banca Unione, società per azioni, con sede in Milano, la quale contestualmente all'incorporazione assumerà la nuova denominazione di « Banca privata italiana S.p.a. »;

2) L'azienda di credito incorporante è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio dei due sportelli dell'incorporanda siti rispettivamente in Milano e Roma.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1974

Il Governatore: CARLI

(6775)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di lavoro di S. Giorgio di Nogaro - Soc. coop. a r.l., in S. Giorgio di Nogaro.

Con provvedimento della giunta regionale 12 giugno 1974, n. 1614, la Società cooperativa di lavoro di S. Giorgio di Nogaro - Soc. coop. a r.l., in S. Giorgio di Nogaro, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile.

(6776)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Altamura

Con decreto del presidente della giunta regionale 12 giugno 1974, n. 1660, è stato approvato, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, il piano regolatore generale del comune di Altamura (Bari).

(6146)

Variante al piano regolatore generale del comune di Serracapriola

Con decreto del presidente della giunta regionale 25 giugno 1974, n. 1788, è stata approvata, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 765, la variante generale al piano regolatore generale del comune di Serracapriola (Foggia).

(6144)

Approvazione del piano di zona del comune di Casamassima

Con decreto del presidente della giunta regionale 27 giugno 1974, n. 1850, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1967, n. 167, e successive modifiche e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Casamassima (Bari).

Il piano di zona ha efficacia per quindici anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(6416)

Approvazione del piano di zona del comune di Monteroni di Lecce

Con decreto del presidente della giunta regionale 12 giugno 1974, n. 1661, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Monteroni di Lecce.

Il piano di zona ha efficacia per dieci anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(6145)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Marzabotto

Con delibera della giunta regionale 16 gennaio 1974, n. 22, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 6 marzo 1974, con atto n. 638/714), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Marzabotto (Bologna), adottato con deliberazioni del consiglio comunale 6 aprile 1970, n. 71 e 22 aprile 1970, n. 118.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 22 luglio 1974, n. 349, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

(6477)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Vergato

Con delibera della giunta regionale 20 giugno 1974, n. 1542, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 20 luglio 1974, con atto n. 1554/1915), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Vergato (Bologna), adottato con deliberazione del consiglio comunale 20 aprile 1970, n. 115.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 22 luglio 1974, n. 350, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

(6478)

Modificazioni al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Bagnolo in Piano

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 8 luglio 1974, n. 861, sono state approvate le modifiche agli elenchi catastali relativi al piano per l'edilizia economica e popolare adottate dal comune di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) con deliberazione consiliare 4 ottobre 1973, n. 133.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6246)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della 7ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, n. 2747, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), bandito con decreto ministeriale 14 novembre 1972, n. 2695;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1974, n. 2882, concernente l'integrazione e la suddivisione in dieci sottocommissioni della suddetta commissione giudicatrice;

Vista la lettera del 2 aprile 1974, con la quale il primo dirigente Grande dott. Abramo, membro della 7ª sottocommissione giudicatrice dell'anzidetto concorso, ha fatto presente di non poter accettare il predetto incarico in quanto legato da vincoli di affinità con uno dei candidati al concorso stesso, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario:

Decreta:

Articolo unico

Il primo dirigente Giordano dott. Antonio è nominato membro della 7ª sottocommissione giudicatrice del concorso a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), in sostituzione del primo dirigente Grande dott. Abramo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1974

Il Ministro: Togni

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1974
Registro n. 42 Poste, foglio n. 299

(6781)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a quaranta posti di segretario in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.3. del 31 maggio 1974;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 20 del 4 giugno 1974;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quaranta posti di segretario in prova, nei ruoli del personale di concetto degli uffici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti forniti di uno dei seguenti diplomi, rilasciato da scuola italiana, governativa o pareggiata:

ragioniere e perito commerciale;

maturità tecnica commerciale ad indirizzo: amministrativo, mercantile, commercio con l'estero, amministrazione industriale, programmazione;

maturità tecnica per il turismo;

maturità tecnica per perito aziendale e corrispondente commerciale;

maturità professionale ad indirizzo: segretario di amministrazione, operatore commerciale, analista contabile, tecnico delle attività alberghiere, operatore turistico.

Non è ammessa equipollenza di titoli.

I candidati muniti di titolo superiore debbono comunque possedere anche uno di quelli sopra indicati.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere prodotte, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa 00100 - Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite (riportati al successivo art. 4);

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere

la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate al comma terzo del presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al presente bando.

Pertanto, in mancanza anche di uno soltanto di detti requisiti, la domanda non verrà presa in considerazione.

Analogamente la domanda priva della prescritta autenticazione della firma non verrà accolta e i candidati, nei due casi, non verranno ammessi al concorso.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti titoli:

1) il diploma di scuola media di 2° grado di cui al precedente art. 2;

2) l'età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti (tale limite non potrà in alcun caso superare gli anni 40).

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

A) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944;

B) di 2 anni per i coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonchè di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

C) di 5 anni per:

partigiani combattenti e cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

addetti per almeno 90 giorni in lavori di bonifica dei campi minati ed al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine in condizioni particolarmente rischiose;

cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone d'intervento indicate con decreto del Ministro per la difesa;

profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati sino al 31 marzo 1950;

profughi dai territori esteri e quelli dai territori sui quali, a seguito del trattato di pace, è cessata la sovranità italiana;

profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

profughi dall'Egitto, Tunisia e Tangeri;

profughi dall'Algeria e da altri paesi africani che saranno costretti a rimpatriare in situazioni eccezionali;

D) a 40 anni per:

coloro i quali abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

personale licenziato da enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

E) si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I benefici di cui alle lettere *A*), *B*) e *C*) che precedono si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3); non si cumulano fra loro gli aumenti spettanti alle categorie di cui alla precedente lettera *C*).

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

3) di essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile. Tale requisito sarà accertato d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

6) non aver riportato condanne penali;

7) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

8) avere i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 14, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10688, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti alla assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425;

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (scritta e orale) come dal seguente programma:

la prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema, unico per tutti i candidati, sulle materie comprese nel 1° gruppo del programma di esame di cui appresso.

la prova orale verterà sulle materie dei gruppi 1°, 2° e 3° del programma stesso.

1° *Gruppo*

COMPUTISTERIA, RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA, CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO, ELEMENTI DI MATEMATICA FINANZIARIA

Computisteria:

Sistemi di misure decimali e non decimali - Unità monetarie e relative parità - Interesse semplice - Sconto commerciale e razionale - Cambio - Fondi pubblici e privati - Conti correnti.

Ragioneria generale:

L'Azienda - Patrimonio e capitale - Fondi di riserva - Criteri di valutazione del capitale di funzionamento - L'Ammortamento - Reddito d'esercizio - Inventari - La previsione: preventivi e bilanci di previsione - Rilevazione dei fatti di gestione - Generalità sui sistemi e metodi di scritture - La partita doppia applicata ai sistemi di scritture in uso nelle imprese - Bilancio di verificazione - Situazione dei conti - Rendiconti.

Ragioneria applicata:

Società commerciali - Imprese mercantili - Imprese industriali - Imprese bancarie - Imprese di trasporto con particolare riguardo alle imprese ferroviarie.

Contabilità generale dello Stato:

Beni dello Stato - Cenni sui contratti - Entrate e spese dello Stato - Bilancio di previsione - Rendiconti finanziari e patrimoniali - Cenni sulle Aziende Autonome - Cenni sui conti giudiziali - I controlli nell'Amministrazione dello Stato.

Elementi di matematica finanziaria:

Capitalizzazione semplice e composta discreta - Rendite certe a rata costante - Principali forme di ammortamento di prestiti - Prestiti divisi in obbligazioni - Tavole finanziarie e calcolo logaritmico delle formule.

2° *Gruppo*

ECONOMIA POLITICA - SCIENZE DELLE FINANZE - STATISTICA
GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

Economia politica:

Bisogni - Beni - Utilità - Produzione e suoi fattori, circolazione e consumo - Mercati e prezzi - Rendita - Salario - Profitto - Interesse - Valore - La moneta - Credito e risparmio - Ordinamento bancario - Principi generali sull'economia dei trasporti - Commercio internazionale.

Scienza delle finanze:

Entrate e spese pubbliche - Imposte e tasse - Dazio e dogane - Monopoli fiscali - Le linee fondamentali del sistema tributario italiano - Debiti pubblici.

Statistica:

Rilevazione dei dati e mezzi di rilevazione - Elaborazione dei dati e operazioni relative - Cenni sulla interpolazione e sulla perequazione dei dati - Rappresentazione grafica - Numeri indici e valori segnaletici (medie aritmetica e geometrica, mediana, moda) Cenni sugli indici di variabilità.

Geografia generale ed economica:

Descrizione fisica, antropica ed economica dell'Italia - Sue suddivisioni fisiche ed amministrative - Gli altri Stati d'Europa (descrizione generale fisica, antropica ed economica di ciascuno di essi) - I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria) - Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

3° *Gruppo*

DIRITTO PRIVATO - DIRITTO PUBBLICO

Diritto privato:

Fonti del diritto - Interpretazione della legge - Soggetto di diritto: persone fisiche e persone giuridiche - Capacità giuridica e capacità d'agire - Cittadinanza - Domicilio, residenza, dimora - Parentela e affinità - Filiazione, adozione, affiliazione - Patria potestà, tutela, curatela - Beni mobili e immobili - Beni demaniali e patrimoniali - Il possesso - Il diritto di proprietà - Modi di acquisto della proprietà, limitazione al diritto di proprietà nell'interesse pubblico e nell'interesse privato - Tutela del possesso e della proprietà - Il negozio giuridico: elementi essenziali ed accidentali - Nullità, annullabilità - Il contratto: requisiti, classificazioni effetti. Rescissione e risoluzione - Contratto di trasporto ed in particolare quello ferroviario - Le obbligazioni: fonti, adempimento ed inadempimento. Responsabilità nei inadempimento - Prescrizione e decadenza - Gli imprenditori - Le società commerciali: nozioni generali e distinzioni specifiche - Azienda - Ditta - Insegna - Marchio - I titoli di credito - Nozioni generali sul fallimento.

Diritto pubblico:

a) Lo Stato in generale - Forme di Stato e di governo - Gli organi dello Stato - Divisione dei poteri - La Costituzione della Repubblica italiana - Le leggi in senso formale e loro processo formativo - Decreti legislativi e decreti legge;

b) L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano - Amministrazione governativa centrale: i Ministeri e le Amministrazioni autonome - Ordinamento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Amministrazione governativa locale - I comuni, le provincie e le regioni - La giustizia nell'amministrazione, il Consiglio di Stato e la giunta provinciale amministrativa - La Corte dei conti.

Valutazione prove

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modifiche, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazione e documenti d'identità

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta, data e sede che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Titoli di merito

Per i titoli di merito, la commissione esaminatrice disporrà di 3 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,0075 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire dal 6,01 e sino al 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di: religione, educazione fisica, cultura militare e fascista (per i titoli del vecchio ordinamento), condotta, canto; dovranno invece considerarsi utili le votazioni riportate per l'igiene e per la musica, anche se quest'ultima sia eventualmente abbinata al canto.

Art. 10.

Formulazione della graduatoria di merito

Al fine della formulazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti indicati al successivo art. 11.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti; i documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non in regola con le disposizioni di cui al comma precedente e, pertanto, gli stessi non verranno presi in alcuna considerazione.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando i voti riportati nelle prove scritta e orale e il punteggio attribuito per la valutazione del titolo di studio e, in caso di parità di votazione complessiva, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 11.

Art. 11.

Titoli preferenza e riserva posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nello ordine di merito della graduatoria i candidati che dimostrino con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 10, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno. nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono le qualifiche di:

1) invalidi di guerra, militari e civili;
2) ex combattenti e categorie assimilate;
3) profughi;
4) invalidi per servizio;
5) invalidi per lavoro;
6) invalidi civili;
7) orfani e vedove di caduti in guerra o per cause di servizio;
8) orfani e vedove di caduti sul lavoro;
9) capi di famiglie numerose.

Art. 12.

Approvazione graduatorie

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approverà con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate sul Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di precedenza o di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

e) diploma originale o copia notarile dello stesso richiesto per la partecipazione al concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotografiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre 6 mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

militare in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) *e d*), non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di 30 giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, il diploma richiesto per la partecipazione al concorso nonchè un'attestazione, in bollo, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il solo diploma richiesto per la partecipazione al concorso anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi agli impianti dell'Azienda.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza dal diritto alla assunzione.

Art. 14.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di segretario.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/14 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4D ovvero — 5D (purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associare, purchè la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo normale;

udito, voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di idoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre, in carta legale, istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della notifica, alla Direzione generale della ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita d'appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto alla assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 15.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo la esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1974

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1974
Registro n. 63 Trasporti, foglio n. 263

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome e nome

. . . .
data e luogo di nascita

. . . .
domicilio per ogni comunicazione
(via, n., presso . . . ., c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a quaranta posti di segretario in prova, indetto con decreto ministeriale n. 7155 del 7 giugno 1974 impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto allo elevamento del limite di età . . . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie di cui all'art. 4 del decreto);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di . . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . presso . . . . (indicare l'istituto e la città sede dello stesso);

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel programma del concorso.

Data, ...

Firma . . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

Note. — Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome e nome anche il cognome del coniuge.

(6296)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742160)